



**Comune  
di  
Mirandola**

Servizio Interventi Economici

# **REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 115 del 23.07.2007  
Esecutivo dal 21.08.2007**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Verificato che l'art.19 della L.241/1990, come sostituito dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1993, n.537, recitava:

"In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla - osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa."

Rilevato che con le modifiche apportate dall'art.21 della L.11.02.2005 n.15 e dall'art.3 del D.L.14.03.2005 n.35 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della L.14 maggio 2005, n.80) l'art.19 della L.241/1990 risulta essere così formulato:

"1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,

all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti,

salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo."

Rilevato che tale modifica normativa ha introdotto un effetto di complicazione burocratica, almeno per quanto riguarda la denuncia di inizio di attività: l'utente, infatti, diversamente da prima, deve attendere trenta giorni prima di poter attivare l'attività e deve presentare un'ulteriore comunicazione relativa all'effettivo inizio dell'attività stessa;

Verificato che una parte della dottrina (De Roberto) ritiene che, anche in seguito alle modifiche apportate dalla L.15/2005 e dalla L.80/2005, gli enti di autonomia territoriale abbiano ancora titolo a definire con proprie norme regolamentari la durata delle singole procedure.

Ritenuto, pertanto, di ripristinare la possibilità di iniziare l'attività contestualmente alla presentazione della dichiarazione d'inizio dell'attività stessa per le attività di panificazione, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) la finalità di tutte le norme nazionali e regionali relative ai procedimenti amministrativi resta quella di rendere più brevi e meno onerose le procedure amministrative relative alle attività imprenditoriali private;

2) resta salvo il potere di verifica dei Comuni in ordine al possesso dei requisiti dichiarati al momento della denuncia di inizio di attività;

Ritenuto di dover intervenire relativamente al procedimento relativo all'attività di panificazione, per il quale il D.L. 223/2006 come convertito dalla legge 248/2006 (cosiddetto "Decreto Bersani 2006") ha previsto:

- l'abrogazione della previgente normativa (L.1002/1956);

- l'obbligo di presentazione al comune competente per territorio della DIA prevista dall'art.19 della L.241/1990 per l'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione dei panifici esistenti;

- che "la dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito";

Dato atto, pertanto, che al momento della presentazione della DIA l'interessato deve avere già ottenuto tutti gli altri titoli abilitativi necessari all'esercizio dell'attività di panificazione;

Dato atto, altresì, che il D.L. 223/2006 come convertito dalla legge 248/2006 non ha previsto il possesso di requisiti morali o professionali per l'esercizio dell'attività, che, pertanto, resta assoggettata soltanto al rispetto della normativa cosiddetta "antimafia" che può essere autocertificata dal soggetto interessato ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Dato atto che, proprio al fine di agevolare il cittadino nella presentazione della dichiarazione prevista dall'art.19 della L.241/1990, il Servizio Interventi Economici del Comune di Mirandola ha predisposto idonea modulistica, la cui corretta compilazione garantisce in tutti i casi sopraindicati la completezza della dichiarazione stessa;

Sentito il parere favorevole espresso nella seduta della Consulta Economica del 16.07.2007 dalle associazioni di categoria del commercio, dei consumatori e dei sindacati dei lavoratori, come si rileva dal verbale n.86 trattenuto agli atti del Servizio Interventi Economici;

Verificato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 2° "programmazione ed assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale" in data 19.07.2007, come risulta dal verbale acquisito agli atti del Servizio Interventi Economici;

..... (omissis) ....

#### DELIBERA:

- di approvare la seguente norma di semplificazione del procedimento amministrativo relativo alle attività di panificazione, di cui all'art.4 del D.L. 223/2006 come convertito dalla legge 248/2006 (cosiddetto "Decreto Bersani 2006"):

**"1. La dichiarazione di inizio attività prevista dalla legge per il procedimento relativo alle attività di panificazione è presentata dall'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione comunale può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.**

**2. L'attività oggetto della dichiarazione d'inizio d'attività può essere iniziata il giorno stesso della sua presentazione all'amministrazione comunale**

**L'amministrazione comunale, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione d'inizio d'attività adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.**

**È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L.241/1990 e successive modificazioni.**

**Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, entro il termine massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato."**